Comune di
BARANO D'ISCHIA
Città Metropolitana di Napoli
Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo

ORDINANZA

Ordinanza Sindacale n. **9** del **12-06-2026** Registro Generale n. **9**

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI PER IL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ - ANNO 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026 – Direzione generale 214 – Regione Campania, a firma del Dott. Italo Giulivo, è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi dal 15 giugno al 30 settembre 2026, salvo proroga;
- con lo stesso Decreto, tra l'altro, è stato disposto - nel periodo temporale di cui al precedente punto :

  "...DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);

  DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);

  DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);

  DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
  - *usare motori o fornelli che producano faville o brace;*
  - *usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;*
  - *far brillare mine;*
  - *fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:*
  - *gettare fiammiferi o sigarette accese;*
  - *sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.*

DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note

come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii...";

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico degli enti locali*", con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "*Codice di protezione civile*" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;
- le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio prot. n. MIN_MUSUMECI -0001714-P-26/05/2026;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "*Legge Quadro in materia di incendi boschivi*" ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, nei periodi di maggior rischio e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n° 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dispone il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l'altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "*Sistema di Protezione Civile in Campania*";
- il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*";
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";

- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.– 152 e dispone il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- la Legge 6 febbraio 2014 n. 6 recante disposizioni urgenti, dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- la Legge Regionale n° 26/2012;
- l'art. 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali - *"Sanzioni Amministrative"* in merito all'applicazione di sanzioni per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco (….);
- la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di *"bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo"*;
- il "*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2025 - 2027*" approvato con DGR n 368 del 16/06/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 2012 del 09/06/2026, Direzione generale 214 – Regione Campania, a firma del Dott. Italo Giulivo, con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania, valevole dal 15.06.2026 al 30.09.2026;
- le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del *"Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"* n. 3/2017 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice Penale;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

È tassativamente vietato, nel periodo dal 15 Giugno al 30 settembre 2026, salvo proroga, in tutte *"le aree boscate, agricole, arborate e /o cespugliate, orti, parchi e giardini pubblici e privati, ovvero, lungo le strade di*

competenza" ricadenti nel territorio comunale:

1. la combustione di residui vegetali e forestali durante il periodo di grave pericolosità per incendio (art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006);
2. l'abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti anche nelle aree incolte dal 1 giugno al 20 settembre (art. 25 , c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
3. accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3 Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
4. compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4 Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
   - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
   - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
   - far brillare mine;
   - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, come ad esempio: gettare fiammiferi o sigarette accese;
   - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
   - accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza inferiore a 1 Km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii.

PRECISA

che, durante il periodo di massima pericolosità è necessario:

- che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade statali, provinciali e comunali che attraversano il territorio, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree boscate, hanno l'obbligo di provvedere al decespugliamento laterale delle stesse, realizzando fasce protettive di larghezza almeno di 5 metri lungo tutto il perimetro dell'area di proprietà, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi, attraverso il fondo, alle aree circostanti e/o confinanti;
- i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore ai 6 m, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

- i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, uliveti e vigneti, aree verdi urbane incolte, aree verdi annessi agli edifici residenziali, nonché tutte le rispettive pertinenze, ovvero, i responsabili di cantieri edili e stradali, strutture turistiche, artigianali e commerciali con relative aree pertinenziali, hanno l'obbligo di provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi verso aree limitrofe, strada e scarpate stradali;
- i proprietari e i conduttori di aree boscate e aree agricole devono, inoltre, provvedere a propria cura e spese a mettere in atto minime misure di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti soprattutto in interventi di pulizia (decespugliamento, taglio, rimozione rifiuti) di vegetazione infestante, sterpaglie e cespugli, siepi, rami sporgenti che possano costituire veicolo di incendio ai fini della tutela della pubblica incolumità;
- il rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree - ricadenti nel territorio comunale - è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni elemento territoriale utile per la corretta localizzazione dell'evento.

Le violazioni ai divieti e prescrizioni previsti ai punti precedenti saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero, dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge 353/2000, nonché degli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice Penale, dall'art 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017 n°3.

Sono fatte salve, altresì, tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e gli obblighi e divieti contenuti nell'art 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 *"Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"*..

DISPONE

che le Autorità locali a cui comunicare ogni elemento territoriale utile ad una corretta localizzazione di un fenomeno di incendio sono così individuate:

- Vigili del Fuoco n. telefono 115;
- Stazione Carabinieri Forestale di Casamicciola Terme n. telefono 081 3334800;
- Polizia Municipale di Barano d'Ischia n. telefono 081.906719.

Le Forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione e stretta osservanza della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che delle leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e nelle campagne perseguendo i trasgressori nei termini di legge ed adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

RENDE NOTO

- che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Barano d'Ischia;

M A N D A

Ai Responsabili dei servizi Comunali Ambiente, Manutenzione, Polizia Municipale, Protezione Civile, Patrimonio, Demanio, alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri del Comune di Barano d'Ischia; al Comando Provinciale Vigili del Fuoco; alla Tenenza della Guardia di Finanza del Comune di Ischia; Stazione Carabinieri Forestale di Casamicciola Terme;

A V V E R T E

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente o al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni.

IL SINDACO
DOTT. DIONIGI GAUDIOSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.